REGOLAMENTO DISCIPLINANTE I RAPPORTI CON I FORNITORI DEL SERVIZIO DI PAGAMENTO DELLA SOSTA TRAMITE TELEFONO MOBILE (CELLULARE, SMARTPHONE)

AMT SpA PROTOCOLLO N
P-1802137 del 27/08/2018

Agosto 2018

Premesso che

- AMT SpA, con Convenzione sottoscritta il 4 aprile 2013, è concessionario della gestione del servizio di sosta a pagamento sul territorio del Comune di Verona. Tale Convenzione prevede espressamente un potere di gestione del servizio nella sua totalità, anche implementando le forme di riscossione della sosta;
- AMT SpA – sulla base della concessione in essere con il Comune di Verona – applica le tariffe determinate dall'Amministrazione comunale per la sosta su strada e nelle aree di parcheggio gestite con impianti a barriera;
- AMT offre, per il pagamento della sosta su strada, due modalità di pagamento: parcometri e cellulare;
- **AMT SpA è interessata a concedere, senza alcuna forma di "esclusiva", il servizio avanzato di pagamento della sosta su strada con cellulare (attraverso sistemi sviluppati direttamente dal Fornitore del servizio stesso).**

Tutto ciò premesso, ogni Fornitore dovrà attenersi alle seguenti condizioni:

1. OGGETTO DEL SERVIZIO

Il Fornitore dovrà rendere disponibili le infrastrutture tecnologiche per il pagamento della sosta su strada con cellulare in corrispondenza degli stalli blu definiti dal "*Piano della sosta*" approvato dal Comune di Verona.

2. IL SISTEMA E I SERVIZI

Il Sistema ed i Servizi erogati dal Fornitore comprendono:

2.1 Un servizio che consente agli Utenti di pagare la tariffa maturata in relazione alla sosta su stallo a pagamento mediante utilizzo del proprio telefono cellulare. In particolare, l'Utente può registrare il termine iniziale e il termine finale del periodo di sosta mediante:

a) chiamata telefonica al gestore;

b) apposita applicazione "smartphone" messa a disposizione dall'eventuale fornitore del servizio;

c) invio di un breve messaggio di testo (c.d. "sms") contenente le necessarie informazioni.

Resta inteso che il Fornitore potrà sviluppare ed adottare nuovi sistemi e/o servizi per la registrazione del termine iniziale e del termine finale del periodo di sosta. In questo caso prima della loro attivazione dovrà essere ottenuta l'autorizzazione da AMT SpA.

Si precisa che, mentre le modalità ai punti a) e c) sono facoltative, la modalità al punto b) è obbligatoria.

2.2 Il termine iniziale e il termine finale del periodo di sosta sullo stallo a pagamento vengono registrati in un sistema computerizzato dai Fornitori, il quale calcola la tariffa che dovrà essere pagata da ciascun Utente al termine della sosta.

Gli Utenti pagano la tariffa direttamente al proprio Fornitore, sulla base dei termini e delle condizioni tra loro convenute. La procedura di pagamento comprende l'invio della relativa fattura dal Fornitore all'Utente e il pagamento dell'Utente mediante l'utilizzo di carte di credito e/o di pagamento.

3. RAPPORTO TRA UTENTI E FORNITORE DEL SERVIZIO

Il rapporto tra Utenti e Fornitore sarà regolato sulla base di un apposito contratto predisposto dal Fornitore e sarà di Sua esclusiva competenza.

4. OBBLIGHI DEL FORNITORE

Il Fornitore dovrà assumere i seguenti obblighi:

a) offrire agli Utenti un abbonamento al Sistema ed ai Servizi, nonché gestire la fatturazione, il servizio di assistenza agli Utenti e l'operatività del Sistema e dei Servizi;

b) assicurare che nei comparti di sosta ove verrà attivato il Sistema vengano applicate le tariffe determinate dall'amministrazione comunale secondo specifica deliberazione;

c) comunicare tempestivamente ad AMT SpA qualsivoglia malfunzionamento e/o difetto relativo al Sistema e/o ai Servizi e registrare tutte le transazioni di addebito nei confronti degli Utenti;

d) aver ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie per l'implementazione del Sistema e dei Servizi, nonché per l'installazione e il posizionamento della cartellonistica promozionale ed informativa;

e) fornire ad AMT SpA un rapporto su base mensile contenente tutte le transazioni di addebito e le statistiche di parcheggio registrate nel mese precedente. Il Fornitore metterà a disposizione di AMT SpA a titolo gratuito un applicativo software per il controllo in tempo reale sullo stato della sosta degli Utenti, e garantire altresì ad AMT SpA la possibilità di accedere tramite internet alle relative statistiche sui parcheggi;

f) rispettare la numerazione decisa da AMT per identificare le zone di sosta, sia al momento di attivazione del servizio sia in caso di modifiche imposte da AMT SpA per motivi tecnici, operativi o altro;

g) fornire, in tempo reale, ad AMT SpA le necessarie informazioni in merito al numero di registrazione, la tariffa applicabile e il termine iniziale e finale della sosta, per consentire di gestire e risolvere eventuali contestazioni degli Utenti;

h) a livello informatico, inoltrare in tempo reale i dati delle soste al server "Parking collector" di AMT SpA;

i) dimostrare di avere esperienza, con analoghi sistemi, in città italiane o europee di medie/grandi dimensioni (≥ 200.000 abitanti).

5. OBBLIGHI DI AMT

AMT SpA assumerà i seguenti obblighi:

a) consentire l'implementazione del Sistema e dei Servizi in tutte le Aree di sosta che AMT renderà disponibili;

b) mettere a disposizione un link nel sito aziendale;

c) comunicare al Fornitore – con un preavviso comunque non inferiore a 20 giorni – qualsiasi modifica alla consistenza delle Aree di Parcheggio e alle tariffe applicabili;

d) verificare – tramite terminale collegato al database del Fornitore – che gli Utenti abbiano pagato mediante telefono cellulare la tariffa relativa nelle aree di sosta. Resta inteso che gli Utenti che non saranno in grado di esibire al personale di AMT addetto al controllo (c.d. Ausiliari di Sosta) una conferma di pagamento, saranno soggetti alle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada;

e) gestire e risolvere eventuali contestazioni degli Utenti sulla base dei dati forniti dal Sistema; tali dati dovranno contenere le necessarie informazioni in merito al numero di registrazione, la tariffa applicabile e il termine iniziale e finale della sosta. Il Fornitore, qualora dalle verifiche operate sui tracciati elettronici e telefonici relativi alle soste effettuate dall'Utente ed oggetto di una eventuale contravvenzione emessa dal personale di AMT SpA delegato al controllo, dimostrasse la regolarità del comportamento del medesimo Utente e, quindi, l'avvenuto pagamento, richiederà l'archiviazione ad AMT del verbale di accertamento; se la mancanza di informazioni fosse generata da carenze dovute al Sistema, il Fornitore si assumerà l'onere economico della sanzione amministrativa sollevando l'Utente dal pagamento.

6. MODALITÁ DI PAGAMENTO

Il Fornitore potrà avvalersi di due modalità di pagamento ad AMT SpA:

- **anticipato**, qualora il Fornitore decida di acquistare dei pacchetti di sosta. Il Fornitore dovrà procedere con un Bonifico Bancario anticipato che allegherà all'ordine di acquisto e sarà obbligato a rendicontare i consumi di sosta con cadenza mensile entro il giorno 5 del mese successivo ai consumi. Sono a carico del Fornitore eventuali spese di fatturazione cartacea o elettronica richiesta dal cliente ed i costi per la raccolta e trasmissione dei dati in ottemperanza di obblighi di legge in materia fiscale (attualmente lo "speso metro" ed in futuro la fatturazione elettronica o adempimenti di natura analoga);
- **posticipato**. In questo caso il Fornitore rendiconterà i consumi mensili di sosta entro il giorno 5 del mese successivo ai consumi e corrisponderà il relativo pagamento ad AMT SpA entro il giorno 10 tramite Bonifico Bancario. In questo caso, qualora il bonifico pervenisse in ritardo, il Fornitore dovrà maggiorare le somme dovute aggiungendo gli interessi di mora calcolati conformemente alla vigente normativa per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di 20 giorni. Superato tale limite AMT potrà rivalersi su una fideiussione bancaria o deposito cauzionale che il Fornitore è obbligato a stipulare. Esaurito tale importo il contratto si riterrà risolto unilateralmente. Il valore di tale garanzia è fissato in € 10.000,00 (diecimila/00) per il primo anno di attivazione, dopodiché sarà aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno avendo come riferimento il valore medio mensile della sosta venduta nell'anno precedente comprensivo dell'iva. Se tale riferimento supererà la fideiussione prevista il Fornitore sarà obbligato ad adeguarla. In caso contrario verrà mantenuta quella iniziale di € 10.000,00 (diecimila/00).

Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. A tal fine il Fornitore si impegnerà, tra l'altro, a comunicare ad AMT SpA il conto corrente dedicato che sarà utilizzato ai fini della gestione dei pagamenti.

7. SPESE ULTERIORI

Nell'anno solare di attivazione del servizio il Fornitore dovrà corrispondere una somma pari ad € 5.000,00 (cinquemila/00) entro 5 giorni dalla sottoscrizione del contratto così suddivisa:

a) € 3.000,00 (tremila/00) a copertura delle spese generali e amministrative,

b) € 2.000,00 (duemila/00) a copertura delle spese per l'integrazione e il mantenimento dei sistemi informatici di interfacciamento e controllo delle soste e dei relativi dati contabili.

Entro il 31 gennaio di ogni anno solare successivo a quello di attivazione del servizio e per tutta la durata del contratto, il Fornitore dovrà versare la somma di € 2.000,00 (duemila/00) relativa al punto b). Si precisa che tale versamento dovrà essere effettuato anche se non sono trascorsi 12 mesi dall'attivazione del servizio.

8. DURATA E RECESSO DI UN EVENTUALE RAPPORTO CONTRATTUALE

La durata dell'eventuale rapporto contrattuale che verrà sottoscritto con il Fornitore sarà concordata dalle parti e non prevede il tacito rinnovo.

L'eventuale disdetta di una delle Parti dovrà essere comunicata con preavviso non inferiore a nove mesi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Inoltre resterà inteso tra le Parti che, qualora non si ottemperi tempestivamente all'obbligo di pagamento come previsto al punto 6, AMT SpA avrà la facoltà di risolvere l'eventuale contratto con efficacia immediata, ex articolo 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi all'indirizzo del Fornitore.

9. LIVELLI MINIMI DI SERVIZIO E PENALI

a) DEFINIZIONI

1. Orario di misurazione: si intende il periodo di tempo che definisce su quale intervallo misurare il livello di servizio. Ai fini del presente contratto il periodo di tempo sul quale misurare il livello di servizio è quello corrispondente agli intervalli temporali nei quali la tariffa di sosta risulta essere a pagamento.
2. Indisponibilità: si intende un guasto o malfunzionamento che impedisca a tutti gli utenti di potersi collegare al servizio. Le ore di indisponibilità saranno calcolate a decorrere dal momento dell'apertura del Ticket di segnalazione da parte del COMMITTENTE al momento di risoluzione del guasto da parte del Fornitore.

3. Disponibilità: per disponibilità del servizio (DDS) si intende il rapporto misurato con la formula:

$$DDS = \frac{\text{ore di servizio effettive nel trimestre}}{\text{ore di servizio pianificate nel trimestre}}$$

Dove le ore pianificate corrispondono al totale delle ore all'interno dell'orario di misurazione definito e dove le ore effettive sono calcolate come differenza fra le ore pianificate e l'ammontare delle ore di non disponibilità del servizio.

b) STRUMENTI E MODALITÀ DI MISURAZIONE

La percentuale di disponibilità sarà definita tenendo conto dei Log accertati e documentati forniti dai sistemi di monitoraggio usati dal Fornitore, e dai report accertati e documentati forniti dal sistema di segnalazione guasti Support Web del Fornitore. Da tutte le rilevazioni saranno esclusi tutti gli impatti generati sui livelli di servizio determinati da cause non direttamente imputabili al Fornitore e all'Internet Data Center e specificatamente:

- i fermi programmati,
- forza maggiore (catastrofi, fulmini, incendi, esplosioni, atti terroristici o di boicottaggio, scioperi etc..),

c) LIVELLO DI SERVIZIO GARANTITO E PENALI

Il servizio calcolato come al paragrafo "disponibilità" di cui sopra deve essere garantito nella misura del 95%.
Per disponibilità del sistema inferiore a tale percentuale AMT SpA applicherà le seguenti penali proporzionali alla percentuale di indisponibilità misurata nel periodo di riferimento (tre mesi):

- disponibilità del servizio compresa tra 92% - 94%: penale del 10% sul valore delle commissioni maturate nel periodo di misurazione
- disponibilità del servizio compresa tra 89% - 91%: penale del 14% sul valore delle commissioni maturate nel periodo di misurazione
- disponibilità del servizio compresa tra 86% - 88%: penale del 16% sul valore delle commissioni maturate nel periodo di misurazione

- disponibilità del servizio compresa tra 85% - 87%: penale del 20% sul valore delle commissioni maturate nel periodo di misurazione
- disponibilità del servizio inferiore all'85%: AMT SpA si riserva la possibilità di risolvere senza oneri il contratto in essere, fatto salvo il pagamento di quanto dovuto alla data senza ulteriori oneri.

10. CONTATTI

Chi fosse interessato, è pregato di inviare email alla casella di PEC amtspa@cgn.legalmail.it